

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «Il Borgo della Rocca – ODV»

### TITOLO I COSTITUZIONE

#### **Art. 1 – Costituzione**

L'Associazione denominata «Il Borgo della Rocca – ODV», costituita in data 03.11.2014 svolge la sua attività ai sensi e per gli effetti del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

#### **Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Montemurlo, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.

#### **Art. 3 – Durata**

La durata della Associazione è illimitata, ma può essere sciolta con delibera dell'Assemblea.

#### **Art. 4 – Scopo dell'Associazione**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- b. interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- c. organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS).
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione ha lo scopo di tutelare e promuovere il territorio, gli aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici ed ambientali, nonché gli usi, i costumi e le tradizioni del Comune di Montemurlo, con particolare riferimento al Borgo della Rocca di Montemurlo, le costruzioni storiche, le opere artistiche ed i beni culturali qui presenti.

Costituiscono ulteriori finalità dell'Associazione:

- sensibilizzazione ed educazione alla cura ed al rispetto dei beni d'interesse artistico, storico, naturalistico ed ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione;
- miglioramento della fruizione del patrimonio di cultura locale, promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far conoscere ed apprezzare le ricchezze del territorio;
- creazione di legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, di diversa natura e a vari livelli, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale locale.

L'Associazione si conforma per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività anche in collaborazione con altre associazioni, in particolare:

- a) iniziative e raccolte di fondi per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di interesse storico presenti nel territorio, con particolare riferimento alle opere presenti nel Borgo della Rocca;
- b) eventi, quali incontri teatrali, musicali, letterari, mostre di pittura, scultura e fotografia, convegni e dibattiti, serate enogastronomiche, seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e documentari, concerti;
- c) creazione ed organizzazione di itinerari, visite e percorsi di carattere storico, artistico, naturalistico ed enogastronomico;
- d) forme di collaborazione con le parrocchie per favorire iniziative religiose nel complesso della pieve e tutto ciò che favorisce la riscoperta del primo edificio di culto del paese;
- e) raccolta e catalogazione di materiale bibliografico e documentario inerente al territorio;
- f) sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare la propria attività.

L'Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, ed associazioni aventi finalità simili.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione potrà ricevere contributi finanziari o di altra natura da privati, Enti pubblici e privati, altre associazioni o altri soggetti.

L'Associazione assicura una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **Art. 5 – Partecipazione**

L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione stessa.

In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

## **Art. 6 – Soci**

Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione tutti coloro che sono interessati alla realizzazione dello scopo sociale e che ne condividono lo spirito e le finalità.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **SOCI ORDINARI**

Sono Soci ordinari tutte le imprese, enti pubblici e privati, persone fisiche, anche non del territorio montemurlese che, in quanto interessati alle finalità dell'Associazione, presentano domanda di ammissione e sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento, per tutta la permanenza del vincolo associativo, delle quote associative e degli eventuali contributi stabiliti di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.

- **SOCI ONORARI**

Sono Soci onorari tutte le imprese, enti pubblici e privati, persone fisiche, anche non del territorio montemurlese, che condividendo e contribuendo, direttamente od indirettamente al raggiungimento delle finalità sociali, danno lustro all'Associazione.

I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e conseguono tale titolo a seguito di loro accettazione scritta.

I Soci onorari sono esentati da qualunque obbligo di natura economica.

I soci diversi dalle persone fisiche sono ammessi secondo quanto previsto dall'articolo 32 c.2 del Codice del terzo Settore.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

## **Art. 7 – Ammissione a Socio**

L'ammissione di nuovi soci avviene, fatto salvo per i Soci onorari, a seguito di domanda scritta, nella quale dovranno essere indicati i dati del richiedente, dell'eventuale ente rappresentato, nonché ogni altro elemento, purché di carattere non strettamente riservato, che venisse richiesto per una migliore valutazione.

Ogni aspirante Socio, con la richiesta di ammissione all'Associazione, dichiara di conoscere, condividere, accettare e sottoscrivere lo Statuto Sociale, gli eventuali regolamenti, disciplinari, patti ed accordi interni approvati dall'Assemblea dei Soci al momento della presentazione della domanda stessa.

Le domande di ammissione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, che si esprimerà in merito alle stesse entro sessanta giorni dalla data della richiesta, dandone comunicazione scritta motivata all'interessato. In caso di diniego, l'interessato può chiedere, entro 20 giorni, che sul rifiuto si esprima l'assemblea.

Le ammissioni dei nuovi Soci sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta, mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente, all'Assemblea, la quale si esprimerà al riguardo, sentito l'interessato e dandone poi comunicazione scritta motivata all'interessato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.

#### **Art. 8 – Obblighi dei soci**

Gli associati si obbligano:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti, disciplinari, patti ed accordi interni, nonché delle delibere adottate dai competenti Organi;
- b) a corrispondere all'Associazione, se dovuta, la quota associativa annuale e gli eventuali contributi deliberati dall'Assemblea necessari al funzionamento dell'Associazione, o quelli di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo in relazione alle singole e specifiche attività ed eventi cui sono singolarmente e direttamente interessati.

La quota associativa annuale e gli eventuali contributi versati non costituiscono titoli di partecipazione e pertanto non devono essere restituiti all'atto del recesso od esclusione del socio.

#### **Art. 9 – Sanzioni**

All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all'Associazione, le sanzioni previste dagli eventuali regolamenti, disciplinari e patti ed accordi interni approvati dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 10 – Esclusione e recesso**

Con delibera del Consiglio Direttivo è escluso l'associato:

- a) che non soddisfi più i requisiti previsti per l'ammissione, ivi compreso il venir meno per i soci diversi dalle persone fisiche dei requisiti previsti dall'articolo 32 c.2 del codice del terzo settore;
- b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'Associazione;
- c) che abbia riportato, anche nell'espletamento di funzioni connesse alle cariche ricoperte in enti, associazioni o società, condanne con sentenza passata in giudicato;
- d) che violi una qualsiasi delle previsioni regolamentari redatte dall'Associazione;
- e) che non corrisponda la quota associativa annuale, gli eventuali contributi deliberati dall'Assemblea ed ogni altro onore a lui addebitato e dovuto.

Gli associati esclusi, possono chiedere che sull'esclusione – eccetto che il punto e – si esprima l'assemblea dei soci.

Il recesso è consentito all'associato che ne faccia richiesta scritta. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.

### TITOLO III

#### ORGANI

#### **Art. 11 – Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. L'organo di Controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Art. 12 – L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, per l'approvazione del relativo rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è straordinaria quando delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, sono invitati e possono partecipare tutti gli associati che sono in regola con il pagamento dei contributi, se dovuti per la categoria di soci per la quale sono iscritti.

A ciascun associato con diritto di voto spetta un solo voto e non può rappresentare per delega più di un altro Socio. I soci membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di delega.

Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente in forma scritta a favore di chiunque possa pienamente esercitare tutti i poteri di rappresentanza necessari, nessuno escluso ed eccettuato, ed impegnare formalmente il soggetto rappresentato.

### **Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente dell'Associazione, che le presiede, su delibera del Consiglio Direttivo, con avviso di convocazione da affiggersi presso la Sede sociale.

L'Ordine del Giorno della riunione dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve risultare affisso almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che sia trascorsa un'ora dalla prima.

### **Art. 14 – Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati, con diritto di voto, presenti e rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto e non possono rappresentare gli associati.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art. 15 – Compiti dell'Assemblea**

È di competenza inderogabile dell'Assemblea:

- a) approvare i rendiconti economici e finanziari consuntivi e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare gli eventuali bilanci economici e finanziari preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo;

- c) *nominare e revocare i componenti degli organi associativi* di cui all'articolo 12 del presente statuto e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- f) deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento degli scopi sociali;
- g) approvare e modificare i regolamenti, i disciplinari, i patti ed accordi interni su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sulla *esclusione degli associati*;
- i) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- j) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative, nonché gli eventuali contributi annui a carico degli associati, necessari per il funzionamento dell'Associazione, stabilendo di volta in volta i termini e le modalità di pagamento;
- k) deliberare sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- l) approvare l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- m) deliberare lo *scioglimento*;
- n) deliberare la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- o) deliberare sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Art. 16 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri nominati di volta in volta dall'Assemblea e compreso tra 5 (cinque) e 9.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i primi dei non eletti alla precedente elezione o convocando un'assemblea suppletiva.

I membri così nominati assumono l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

I membri decadono dalla loro carica per la perdita del loro status di soci dell'Associazione od anche per il venir meno delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione della carica.

*Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Non è ammessa la possibilità di delega.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente dell'Associazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni tecnici, esperti, liberi professionisti e chiunque ritenga possa essere utile e necessario per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono essere invitati i membri degli eventuali comitati di cui all'art. 21.

I membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, svolgono le loro funzioni gratuitamente; in ogni caso compete loro un rimborso spese esigibile dietro presentazione di giustificativi dei costi sostenuti per conto dell'Associazione e su mandato scritto del Consiglio Direttivo.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- 1) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione scegliendoli fra i suoi membri;
- 2) eleggere il Segretario dell'Associazione scegliendolo fra i suoi membri;
- 3) eleggere il Tesoriere dell'Associazione scegliendolo fra i suoi membri;
- 4) dare attuazione agli indirizzi ed ai programmi deliberati dall'Assemblea;
- 5) esaminare la proposta redatta dal Tesoriere di rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) esaminare, eventualmente, la proposta redatta dal Tesoriere di bilancio economico e finanziario annuale preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 7) proporre le quote associative nonché gli eventuali contributi annui a carico degli associati e le relative modalità di esazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 8) stabilire di volta in volta i contributi ed i relativi termini e modalità di pagamento, per tutti o per alcuni degli associati, in relazione alle singole e specifiche attività ed eventi cui sono interessati;
- 9) deliberare in ordine alle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- 10) proporre all'Assemblea dei regolamenti, disciplinari, patti ed accordi per la piena realizzazione delle finalità e degli scopi del presente Statuto;
- 11) deliberare l'adesione e designare i rappresentanti dell'Associazione, ad Enti, Istituti, Società, Organismi, etc.;
- 12) provvedere alla eventuale nomina di uno o più comitati con il compito di promuovere, gestire, controllare e garantire il corretto funzionamento di eventi specifici.

## **Art. 18 – Il Presidente**

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e, su delibera di questo, convoca, quando è necessario ed opportuno o quando è obbligatorio per Legge o per Statuto, l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ad esso compete il potere di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o avvocati.

Il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o da chiunque all'uopo designato e delegato dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 19 – Il Segretario**

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed il suo mandato termina allo scadere del Consiglio in carica.

Il Segretario può essere rinominato più volte ed è facoltà del Consiglio Direttivo rimuoverlo o sostituirlo in qualsiasi momento.

I compiti del Segretario sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
- redigere e curare la tenuta dei verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, nonché dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario, in particolare, coadiuverà il Presidente nel mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

La funzione viene prestata gratuitamente; tuttavia l'Assemblea può deliberare la concessione di eventuali compensi; in ogni caso al Segretario compete, su richiesta, il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, ed esigibile dietro presentazione dei giustificativi dei costi.

Il Segretario ha, per le singole attività svolte su preciso mandato del Consiglio Direttivo in nome dell'Associazione, la possibilità di firma e di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, persone fisiche, istituzioni od enti committenti.

### **Art. 20 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed il suo mandato termina allo scadere del Consiglio in carica.

Il Tesoriere può essere rinominato più volte ed è facoltà del Consiglio Direttivo rimuoverlo o sostituirlo in qualsiasi momento.

Il Tesoriere ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione e, secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo, è tenuto a:

- curare la gestione della cassa;
- redigere e curare la conservazione della documentazione contabile;
- redigere l'inventario dei beni associativi e gestire il patrimonio dell'Associazione;
- liquidare gli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative, dei contributi e di quanto altro dovuto all'Associazione;
- predisporre in tempo utile l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- predisporre in tempo utile il rendiconto economico da sottoporre al parere del Consiglio Direttivo per portarlo all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione.

In ogni momento il Tesoriere, su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

### **Art. 21 – Comitato per specifico evento**

Il Consiglio Direttivo, se opportuno e necessario, può nominare uno o più comitati, determinandone il numero dei membri e la composizione, coinvolgendo tutti od alcuni dei consiglieri, tutti od alcuni dei soci, od anche soggetti esterni all'Associazione, rappresentanti di Enti pubblici e privati locali, di altre associazioni, anche fuori del territorio di Montemurlo, professionisti od esperti, purché interessati alle finalità della specifica iniziativa.

L'attività espletata dai comitati è gratuita; tuttavia l'Assemblea può deliberare la concessione di eventuali compensi per tutti od alcuni dei componenti.

In ogni caso ai membri dei comitati competono, su richiesta, i rimborsi delle spese sostenute per conto dell'Associazione ed esigibili dietro presentazione dei giustificativi dei costi.

### **Art. 22 – Organo di Controllo e Revisione legale dei Conti**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## TITOLO IV PATRIMONIO

### **Art. 23 – Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea;
- c) dalle rendite patrimoniali;
- d) da eventuali contributi di volta in volta stabiliti per tutti o per alcuni degli associati, in relazione a singole e specifiche attività ed eventi svolti;
- e) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- f) da donazioni, lasciti ed ogni quant'altro possa legittimamente pervenire all'Associazione;
- g) entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- h) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 4 lettera C;
- i) proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Tali entrate vanno a costituire il patrimonio dell'Associazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non sono utilizzabili se non per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote associative e gli eventuali contributi versati non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

### **Art. 24 – Il patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, rendite sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Art. 25 – Rendiconti**

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario, con le proprie proposte concernenti gli eventuali residui attivi e passivi, da sottoporre, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, all'approvazione dell'Assemblea. Una volta approvati, i rendiconti è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts)*.

## TITOLO V

### LIBRI

#### **Art. 26 – Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio *Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

## TITOLO VI

### VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

#### **Art. 27 – Volontari**

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

### **Art. 28 – Lavoro retribuito**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## TITOLO VII

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### **Art. 29 – Controversie**

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di tre arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 30 – Rimandi**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il Segretario    Elio Lombardo

\_\_\_\_\_

Il Presidente    Alessandro Franchi

\_\_\_\_\_